

120-2024-0420

NOTI R.G.N.R.
2022/ NOTI D.I.B.

Sentenza N°
Del 04/12/2024



TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giudice del TRIBUNALE DI ROVIGO Dott.ssa Lavinia Messori

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

_____, nato il _____ a Boara Pisani (PD), residente in Boara Pisani (PD),
Via _____, domiciliato in Boara Pisani (PD), _____ libero - presente

difeso dall'avvocato di fiducia _____ del foro di Rovigo _____ - presente

Parti civili:

_____ (Ente Locale), _____ - presente
difeso dall'avvocato di fiducia Ballo Gianluca del foro di Rovigo _____ - presente

IMPUTATO

Artt. 48, 110, 624, 625 comma 1 n.7 C.P., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, giunto unitamente a _____ a bordo del veicolo Iveco cassonato dotato di gru, nella disponibilità di quest'ultimo, presso il parcheggio pubblico sito in zona Industriale del Comune di _____, traendo in inganno il _____ circa la provenienza dei pali in acciaio zincato ivi accatastati, di fatto destinati all'illuminazione pubblica, asportava n. 2 pali in acciaio zincato destinati all'illuminazione pubblica, sottraendoli all'amministrazione comunale che li deteneva. Con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Accertato in Boara Pisani (PD), il 10.03.2021

Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma 2 c.p.

Ur



Conclusioni delle parti:

Il Pubblico ministero: condanna alla pena 2 anni di reclusione ed € 1000,00 di multa, disapplicata la recidiva per congruità della pena;

il difensore della parte civile dimette conclusioni scritte, alle quali si riporta, e nota spese;

il difensore dell'imputato: assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in subordine minimo della pena con la concessione di tutti benefici di legge compatibili con la figura dell'imputato con disapplicazione della recidiva contestata e pena sospesa, rigetto delle richieste di parte civile.

UH



MOTIVAZIONI DELLE DECISIONE

1. Con decreto di citazione diretta a giudizio del 2.02.2022, ritualmente notificato, è stato tratto dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'udienza del 30.11.2022 si è costituito parte civile il Comune di _____ e il Tribunale ha dichiarato l'assenza dell'imputato. Risolta come da verbale l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, il Giudice ha dichiarato l'apertura del dibattimento e ha ammesso le prove così come richieste dalle parti. Il difensore di p.c. ha prodotto documentazione.

All'udienza del 27.09.2023 si è proceduto all'escussione dei testi a carico,

_____, _____, _____, _____ e _____
Il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato hanno prodotto documentazione. All'udienza del 2.10.2024 si è proceduto all'esame dell'imputato e all'escussione della teste a discarico _____; infine, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni. Il difensore dell'imputato, nulla opponendo le altre parti, ha rinunciato al proprio teste

All'odierna udienza il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha dunque invitato le parti a discutere, le quali parti hanno concluso come da verbale. Dopo la Camera di consiglio, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, riservandosi 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

2. Il presente procedimento nasce dalla querela sporta dall'ing. _____, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di _____, per il furto di pali in acciaio zincato, appartenenti allo stesso ente territoriale e depositati in un parcheggio pubblico.

Il teste _____ – sindaco di _____ e, all'epoca dei fatti, vicesindaco e assessore della medesima amministrazione, oggi costituita parte civile – escusso in udienza, ha riferito che il 10.03.2021 si era presentato presso il suo ufficio il signor _____

Quest'ultimo aveva segnalato l'assenza di alcuni pali sino a quel momento depositati in un parcheggio pubblico, precisando che si trattava di pali destinati all'illuminazione pubblica, recentemente sostituiti e collocati temporaneamente in un'area accessibile a chiunque.

Il teste aveva immediatamente allertato la polizia locale e l'ufficio tecnico, invitando a verificare la circostanza segnalatagli, poi effettivamente accertata all'esito del sopralluogo, come confermato dal teste di p.g. _____, il quale, giunto sul posto, non aveva rinvenuto alcun palo (circostanza documentata nel verbale di sopralluogo da lui redatto); lo stesso, recatosi nella proprietà dell'imputato per effettuare altri accertamenti di natura edilizia, non aveva verificato la presenza dei pali, non avendo ricevuto specifiche indicazioni in tal senso.

Il Sindaco di _____ ha inoltre ricordato che l'imputato si era successivamente recato presso il suo ufficio insieme al signor _____ per discutere delle circostanze oggetto della segnalazione. Tuttavia, egli aveva immediatamente indirizzato entrambi i cittadini del Comune all'ufficio tecnico, che era stato incaricato di verificare la situazione.

U



Il Pubblico Ministero ha poi sottoposto al teste una lettera manoscritta di due pagine¹, di cui lo stesso imputato ha riconosciuto la paternità (v. *infra*), contenente un'offerta economica di € 300,00-500,00 e finalizzata al ritiro della querela sporta, il teste ha dichiarato di non ricordare di averla mai ricevuta.

Il teste _____, che all'epoca dei fatti era il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di _____

_____, ha ribadito che il 10.03.2021 si era presentato presso di lui il signor _____

per segnalare sempre la medesima circostanza, precisando che la sottrazione era stata opera di _____

_____, il quale, insieme a un'altra persona, aveva utilizzato un "camion con gruetta"² per prelevare i beni comunali. A riprova di ciò, aveva mostrato delle foto scattate con il proprio telefono cellulare, ove poteva scorgersi un camion in prossimità del parcheggio ove i pali erano stati depositati ("DIFESA, AVV. _____

– E queste foto dove erano, l'ambiente che raffiguravano

queste foto, era il parcheggio? TESTIMONE _____ – Era il parcheggio dove erano depositati i

pali, quindi il camioncino era a fianco di questi pali che stavano, dalle foto si capiva che li stavano sollevando", v. p. 14 verbale stenotipico udienza del 27.09.2023).

Il teste ha spiegato che i pali oggetto della segnalazione del privato cittadino erano stati depositati in quel luogo a seguito della loro sostituzione con altri dotati di bracci più lunghi, con l'intenzione di utilizzarli altrove in un secondo momento. Il valore stimato di ciascun palo era di circa € 200,00-300,00.

Il _____ ha riferito che, inizialmente, i pali depositati erano circa venti; poi gli stessi erano stati via via utilizzati e il deposito era di conseguenza diminuito. Al momento della segnalazione mancavano sei pali (lo stesso teste ha dichiarato di averli contati personalmente in previsione di imminenti lavori).

Dopo aver ricevuto il verbale di sopralluogo, _____ aveva deciso di sporgere denuncia-querela contro ignoti per furto.

Il teste ha ricordato inoltre che l'imputato, circa un anno dopo la presentazione della querela, si era recato presso la sua abitazione chiedendogli di rimetterla. _____ gli aveva domandato a quale titolo gli stesse chiedendo di ritirarla, considerato che essa era stata sporta contro ignoti.

Il diretto segnalante, _____, dal canto suo, ha ribadito che, verso la fine di aprile,

si era accorto che i pali depositati nel parcheggio adiacente alla sua proprietà, circa sei mesi prima, stavano progressivamente diminuendo. Egli aveva visto con i propri occhi che gli ultimi due pali erano stati caricati da suo cugino, _____, il quale, successivamente, li aveva portati

all'interno del proprio cortile ("PUBBLICO MINISTERO – Gli ultimi due presenti nel piazzale li vede caricati da chi e dove, caricati dove? TESTIMONE _____ – Li vedo caricati

da _____ insieme a un furgone che hanno identificato, non so chi fosse, e li hanno caricati praticamente sopra il camion. Dopodiché ho visto portarli all'interno. PUBBLICO MINISTERO –

All'interno di cosa? TESTIMONE _____ – All'interno della residenza del

signor _____, PUBBLICO MINISTERO – Perché lei da casa sua vede il punto dove li ha scaricati

Venturato? O l'ha seguito? TESTIMONE _____ – No. Io ho visto caricarli.

Poi li ho visti che li ha portati dentro, dopo scaricarli e il resto, non ho visto. GIUDICE – Come fa allora a dire che li ha portati a casa sua? TESTIMONE _____ – Che l'ho

¹ Lettera prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.09.2023

² V. pg. 13, verbale stenotipico del 27.09.2023

U



visto entrare", v. p. 17 verbale stenotipico udienza del 27.09.2023). In udienza sono state mostrate al teste le foto³ che egli stesso ha dichiarato di aver scattato, nelle quali ha riconosciuto

mentre, con un camion, trasportava i pali all'interno della sua proprietà.

Dalle foto esibite dal difensore dell'imputato, relative a un periodo precedente a quello indicato nel capo di imputazione, il teste ha chiarito trattarsi di pali diversi da quelli di proprietà del Comune, piantati nel cortile del vicino parecchi mesi prima ("TESTIMONE

La foto, ce ne è uno un bianco che è stato montato un po' prima, perché c'era stato un periodo che abbiamo avuto dei furti, e i due qua, ma non stiamo parlando dei pali, non c'entrano niente questi pali qua. Assolutamente no. GIUDICE – Quelli non c'entrano niente quella lì. TESTIMONE

– No." V. pag. 24 del verbale stenotipico del 27.09.2023). Il teste ha

dunque ribadito che quei pali non sono quelli di cui al capo di imputazione ("GIUDICE – È uno di quelli poi, è uno di quelli di cui si tratta? TESTIMONE

– No.

GIUDICE – No? TESTIMONE

– No. Questo è l'unico palo che c'era

prima dello sbancamento. GIUDICE – Ah, ecco. TESTIMONE

– Non

c'entra nulla con i pali che stiamo parlando. Tra l'altro è stato montato qualche mese prima, nell'invernata, stiamo parlando di un marzo, questo forse è un ottobre" v. p. 24 verbale stenotipico udienza del 27.09.2023).

Il teste ha altresì riferito che gli altri pali rammostratigli dalla difesa dell'imputato, che paiono interni al recinto dell'imputato, sono invece esterni e fanno parte del corredo urbano ("DIFESA, AVV.

– Allora le mostro la foto numero 12 in cui dietro il signor si vedono degli altri pali. Se anche questi erano presenti o meno. TESTIMONE

– Sono

presenti e sono pali di illuminazione della piazzola. Questo non è un palo. Questo è un palo piantato. Questo e questo sono pali di illuminazione, non sono di proprietà del signor

DIFESA, AVV. – Vede che è dentro la proprietà questo palo? TESTIMONE

– Posso alzarmi? DIFESA, TESTIMONE

– Sì, sì. GIUDICE – Deve parlare al

– Sì, il palo che l'Avvocato mi sta dicendo, è

un palo di illuminazione che riguarda, illuminazione pubblica sulla parte della piazzola. C'è solo un palo che è più basso ma quello lì è montato da anni. Non stiamo parlando di questi pali. Se poi si guarda la foto, ce ne è un altro verso la parte il capannone di proprietà mio, è un altro palo, ma sono pali di illuminazione. Lo vi sede perché uno ha la testata delle lampadine", v. p. 25, verbale stenotipico udienza del 27.09.2023).

Un rilevante apporto conoscitivo è stato poi fornito dal teste , il quale ha dichiarato che, nel marzo 2021, rivestiva la carica di legale rappresentante della omonima ditta, con sede a Boara Pisani (PD), impresa titolare di un veicolo Iveco equipaggiato con cassone e gru. Egli ha riferito di essere stato contattato da per lo svolgimento di alcuni interventi, tra cui il trasporto di materiale necessario alla realizzazione di un piazzale. Ha precisato di non aver mai concesso l'utilizzo del mezzo al , avendolo personalmente condotto in ogni occasione, e di essersi occupato, insieme all'imputato, del trasferimento di due pali, prelevati da un piazzale situato nei pressi della proprietà di quest'ultimo, all'interno della di lui proprietà.

³ Foto prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.09.2023

U



Il teste ha negato di essere a conoscenza del fatto che i pali fossero di proprietà del Comune di _____

Ha riferito di essere stato indotto a ritenere, sulla base delle dichiarazioni del _____, che i pali appartenessero a tale ditta _____. In particolare, l'imputato lo aveva rassicurato, raccontandogli che un operaio della suddetta ditta, suo conoscente, lo aveva espressamente autorizzato a prelevare i pali, poiché inutilizzati e abbandonati sul posto da diversi anni.

In merito al manoscritto prodotto dalla difesa e postogli in visione, dopo una iniziale esitazione, ha negato di esserne l'autore. Ha invece riconosciuto nelle due fotografie esibitegli dal Pubblico Ministero – scattate da _____ – il proprio veicolo e la propria persona alla guida del mezzo, immortalati all'interno della proprietà dell'imputato mentre si apprestava a scaricare i pali poc'anzi prelevati dal piazzale antistante. Il teste ha confermato di aver provveduto al trasporto di un ulteriore palo per conto di _____, prelevandolo presso la _____ unitamente ad altro materiale edilizio.

L'imputato, sottopostosi all'esame, ha fornito la propria versione dei fatti.

Egli ha dichiarato di conoscere il _____ sin dall'infanzia e di averlo nuovamente incontrato verso la fine del 2020 presso il magazzino della società _____. In tale occasione l'imputato aveva chiesto la di lui disponibilità per l'esecuzione di alcuni lavori.

I lavori erano stati effettivamente avviati nel marzo 2021, preceduti dall'acquisto del materiale necessario, effettuato nei giorni antecedenti. Tra i materiali acquistati figuravano due pali zincati di sei metri di altezza ciascuno, uno con diametro di sette cm, come risulta da due fatture: una datata 27.12.2021 e l'altra 14.04.2022. L'imputato ha sostenuto che tali fatture, recanti una data posteriore alla segnalazione operata dal vicino di casa, erano state emesse in un momento successivo rispetto al loro acquisto.

Uno dei due pali era stato acquistato presso la "_____" e il trasporto di tale elemento era stato, a suo dire, curato direttamente dal _____. Ha puntualizzato che i pali in questione erano stati acquistati in precedenza e successivamente installati, solo dopo la predisposizione di una platea in calcestruzzo, realizzata per assicurare loro la necessaria stabilità strutturale. Egli non è stato, tuttavia, in grado di dimostrare che la consegna dei pali fosse avvenuta prima dell'emissione delle fatture, non avendo prodotto il relativo documento di trasporto.

Con risolutezza, l'imputato ha negato di essersi mai recato, in compagnia del _____, presso il parcheggio prospiciente la propria abitazione per il prelievo di pali, affermando altresì di non conoscere la società _____, né il suo titolare, né i suoi dipendenti. Ha ulteriormente escluso la presenza di pali nel parcheggio suddetto, precisando che, transitando quotidianamente nei pressi del luogo, li avrebbero notati se fossero stati davvero presenti ("DIFESA, AVV. _____ - Venendo all'episodio

centrale del processo, la tesi accusatoria secondo cui lei sarebbe andato con il _____ nel parcheggio nelle vicinanze della sua abitazione e avrebbe prelevato i pali. Qual è la sua versione?

Ci conferma oppure ci dà una versione? IMPUTATO _____ Allora, io non sono mai andato con il _____

nel parcheggio a prelevare i pali con lui e non conosco la ditta "_____", nessun titolare, tantomeno conosco gli operai. Ma io non l'ho mai incaricato e tantomeno sono andato a prelevare pali dal parcheggio. Se non mi sbaglio, forse non ce ne erano neanche, anche. Non lo so. Su questo non sono sicuro perché io faccio sempre quel tragitto lì, attraverso il parcheggio, ogni giorno vado a bere il caffè, quindi conosco, so benissimo, ecco, questo è quanto". V. pg. 6, verbale stenotipico del 2.10.2024).

OK



L'imputato, esaminando la foto n. 18 scattata da _____ ed esibitagli dal Pubblico Ministero, ha riconosciuto il camion munito di gru utilizzato dal _____ per l'esecuzione dei lavori e ha altresì riconosciuto la presenza di un palo e della propria persona ritratta nelle immagini. Ha precisato però che la sua presenza sul camion era giustificata dalla necessità di assistere, come sovente accadeva, il _____ nella realizzazione delle opere. Ha inoltre dichiarato che il camion stazionava nel cortile della sua abitazione quotidianamente, a partire dalle ore 8:00, per consentire l'esecuzione dei lavori.

Quanto alla presenza sul camion di un palo lungo circa 10 metri, l'imputato ha riferito che esso era stato portato dal _____ pochi giorni prima del termine dei lavori. Quest'ultimo, secondo il racconto dell'imputato, avrebbe tentato di vendergli il palo al prezzo di € 150,00. Tuttavia, a seguito del rifiuto dell'offerta, il _____ aveva provveduto a riprenderselo e a portarlo via ("IMPUTATO _____

- Allora, questo palo qua, due o tre giorni prima di finire il lavoro, il _____ una mattina è arrivato con questo palo qua, perché lui me lo voleva vendere. Lui mi ha chiesto 150 euro di questo palo qua. Io gli ho risposto: guarda, siamo andati assieme, ho speso 30 euro di un palo, a me non serve un palo di 10 metri, quando ho un palo di 6 metri a me è sufficiente. E quindi, caso mai, di fatti ho preso gli altri due e ho speso molto meno, insomma, ecco, tutto quanto qua. Dopo le 12:00 se l'è riportato a casa... GIUDICE - Quindi questo è un palo che ha portato nella sua proprietà, ma che poi lei ha deciso di non acquistare, quindi è stato riportato via? IMPUTATO _____ - Esatto", v. p. 7, verbale stenotipico udienza del 2.10.2024).

In relazione alla fotografia n. 19⁴, l'imputato ha riconosciuto l'abitazione del cugino _____ e ha altresì individuato il palo visibile sul camion. Quest'ultimo, a suo dire, sarebbe lo stesso acquistato presso la " _____ " in compagnia del _____.

Quanto alla fotografia n. 14⁵ prodotta dal Pubblico Ministero, l'imputato ha dichiarato che il palo lì raffigurato era presente nella sua proprietà sin dal 2009, anno in cui aveva montato le telecamere per proteggersi dai ladri che, poco prima, avevano fatto irruzione in casa sua. L'imputato ha inoltre affermato che si trattava dello stesso palo raffigurato nella fotografia n. 8 della produzione documentale della difesa.

Con riguardo ai due pali evidenziati dalle frecce nella fotografia n. 15⁶, l'imputato ha chiarito che il palo più basso, dotato di telecamere, è interno alla sua proprietà, mentre quello più alto, munito di plafoniera, è situato all'esterno e appartiene al sistema di illuminazione pubblica.

Anche con riferimento alla fotografia n. 13 prodotta dal Pubblico Ministero l'imputato ha dichiarato che trattasi di palo installato nel 2009.

Esaminando la fotografia n. 8 della produzione documentale della difesa, l'imputato ha osservato che, sulla sinistra, è visibile il palo raffigurato nella fotografia n. 13 del Pubblico Ministero, mentre sulla destra compaiono i due pali descritti nelle fotografie n. 14 e n. 15 prodotte dal Pubblico Ministero. Essendo la fotografia datata 20.02.2021, secondo l'imputato, ciò basterebbe a provare che tali pali erano già stati installati prima del marzo 2021.

⁴ Foto prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.09.2023, scattata da _____

⁵ Foto prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.09.2023, effettuate dalla Stazione di dei CC di Boara Pisani (PD).

⁶ Foto prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27.09.2023, effettuate dalla Stazione di dei CC di Boara Pisani (PD).

UK



L'imputato ha inoltre prodotto ulteriori elementi probatori a sostegno delle sue dichiarazioni: due fotografie, datate 29.08.2010, che lo ritraggono in tuta da ciclista e sul cui sfondo sono chiaramente visibili i due pali raffigurati nella fotografia n. 15 del Pubblico Ministero; analogamente, nella fotografia n. 13 della produzione difensiva, datata 9.03.2009, risulterebbero evidenti i due pali riportati nella fotografia n. 15 del Pubblico Ministero; infine, la fotografia n. 15 della produzione difensiva, datata 21.11.2018, mostrerebbe chiaramente il palo situato a nord della proprietà, quindi, presente da anni sulla proprietà del ' . . .

In merito al manoscritto prodotto dalla difesa, l'imputato ha riferito che il 22.11.2022 il si era recato presso la sua abitazione per proporgli una soluzione che potesse far desistere il Comune dal procedere penalmente. L'imputato, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un procedimento contro ignoti, ha dichiarato di aver deciso di assecondare il ascoltando quanto quest'ultimo aveva da proporgli. Il gli aveva suggerito di predisporre una lettera nella quale l'imputato avrebbe dovuto assumersi la responsabilità del presunto furto dei pali e offrire un risarcimento di € 300,00 al Comune affinché venisse rimessa la querela. Inoltre, il , a detta dell'imputato, si era dichiarato disponibile a intercedere presso il Comune, contattando direttamente il Sindaco, per trovare una soluzione conciliativa.

L'imputato ha negato con fermezza sia di aver prelevato i pali, sia che li avesse prelevati per utilizzarli nei lavori eseguiti nella sua proprietà. Ha ribadito di aver acquistato personalmente i pali installati nel proprio terreno. Ha inoltre precisato che i pali depositati nel parcheggio, inizialmente in numero di 17 erano stati depositati nel 2016 in quanto sostituiti con altri (*"GIUDICE - Okay, quindi lei è accusato di furto e quindi insieme a anzi, su suggerimento di , propone 300 euro. Quindi lei sapeva di essere accusato di furto. Bene. Questi pali del comune, ci spiega, li ha mai presi, li ha mai visti, erano abbandonati, li ha usati? IMPUTATO - Io pali del comune non ne ho mai presi. Io so che i pali del comune sono stati depositati nel 2016, li hanno prelevati da un tratto di strada, che fra l'altro il terreno era di mia proprietà; quindi, la cosa la conosco molto bene. Il primo stralcio di strada è stato costruito nel 2005, sono stati installati 18 pali, poi quando hanno fatto il secondo stralcio, nel 2016, hanno tolto i pali che avevano fatto nel primo tratto e quindi esattamente... inizialmente hanno messo 18 pali". - V. pg. 13, verbale stenotipico del 2.10.2024).*

Ha ammesso, inoltre, di essersi recato, alla fine di ottobre 2021, presso l'abitazione di Quest'ultimo era uscito dalla porta e si era fermato in cima alle scale, rifiutandosi però di parlare con lui, poiché riteneva che non vi fosse nulla da chiarire. Con riferimento ai rapporti tra lui e , ha dichiarato che questi è suo cugino, ma che tra loro non sono mai intercorsi buoni rapporti, neanche in gioventù. In merito ai rapporti con , ha riferito che vi erano stati degli screzi derivanti dal fatto che, mentre lui pretendeva l'emissione di regolare fattura per i lavori eseguiti, aveva preteso di lavorare "in nero".

L'imputato ha inoltre evidenziato che non avrebbe potuto sollevare i pali: essendo portatore di una protesi al ginocchio, non sarebbe stato in grado di sollevare pali del peso di circa 200 kg.

Quanto riferito dall'imputato è stato sostanzialmente confermato dalla figlia, , che nel periodo oggetto dell'imputazione abitava con il padre. Ella ha infatti dichiarato che, nel 2021, aveva eseguito dei lavori nella loro proprietà e che i pali raffigurati nelle foto n. 12, 13 e 15 erano presenti sulla loro proprietà sin dal 2009. Ha inoltre affermato che il padre aveva

U



acquistato un palo presso la " ", il quale era stato trasportato da " " insieme all'imputato.

3. Dal compendio probatorio sopra illustrato risulta integrata la fattispecie contestata in imputazione, nei termini di seguito illustrati.

La ricostruzione dei fatti si basa principalmente sulle dichiarazioni rese dai testi " " e " ", entrambe apparse credibili, perché solidamente riscontrate dagli ulteriori testi d'accusa e dalle produzioni documentali, dal contenuto inequivocabile. La loro narrazione è risultata precisa, lineare, priva di tentennamenti o contraddizioni e non animata da sentimenti di rabbia. Le due versioni (che provengono da persone che, per quanto qui risulta, non si conoscono) appaiono coincidenti e trovano ulteriore conferma, come sopra anticipato, nelle dichiarazioni rese dal teste " ", nelle risultanze del sopralluogo effettuato dalla polizia locale su sua indicazione e nei riscontri fotografici forniti dallo stesso

Del resto, per giurisprudenza costante, le dichiarazioni di un testimone (anche ove si tratti della persona offesa, circostanza che peraltro qui non ricorre, non essendo il vicino di casa segnalante il proprietario dei pali), per essere positivamente utilizzate, devono risultare credibili e avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; da ciò consegue che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (v. Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 7898).

Risulta, invero, provato che, nell'ambito di un intervento di allargamento stradale, era sorta la necessità di sostituire i pali della luce con altri dotati di bracci più lunghi. I pali sostituiti, circa 20, come riferito dal teste " " (all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di " ", erano stati depositati, in previsione di un loro successivo utilizzo, in un parcheggio pubblico situato nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato.

Alcuni di questi pali erano stati impiegati per lavori eseguiti dallo stesso Comune, mentre i sei rimasti non erano stati trovati al momento del sopralluogo.

In data 10.03.2021, l'imputato era stato visto dal testimone " " mentre asportava due pali, in compagnia di un'altra persona, mediante l'utilizzo di un camion dotato di gru. Il teste " ", a cui erano stati affidati i lavori di risistemazione del cortile, ha confermato di essere stato incaricato dall'imputato di prelevare proprio due pali dal parcheggio e di trasportarli all'interno della di lui proprietà utilizzando un camion dotato di gru.

L'imputato, al fine di garantirne la provenienza lecita, aveva dichiarato al " " che i pali in questione appartenevano alla ditta " ", incaricata di eseguire i lavori per conto del Comune, e che un operaio della medesima società lo aveva autorizzato al prelievo.

La documentazione fotografica prodotta dal teste " " conferma che l'imputato, insieme al coimputato " ", aveva trasportato i pali all'interno della propria abitazione. Sebbene le fotografie non attestino direttamente il momento in cui i pali erano stati prelevati dal parcheggio e successivamente depositati all'interno della proprietà, tali circostanze risultano comunque provate rispettivamente dalla deposizione del teste " ", che aveva assistito al prelievo, e dalla testimonianza del " " il quale ha confermato di aver coadiuvato l'imputato nelle operazioni di prelievo, trasporto e deposito dei pali all'interno del cortile privato.

lu



La circostanza che i pali depositati nel parcheggio (la cui presenza era stata accertata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, che ne aveva verificato la disponibilità in previsione di un loro futuro utilizzo) fossero stati asportati trova poi riscontro nel verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di _____ che, recatasi sul posto, dopo la denuncia del _____ non aveva rinvenuto alcun palo.

La ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, al contrario, non appare credibile.

La sua deposizione, anzitutto, è risultata contraddittoria, in quanto lo stesso inizialmente ha dichiarato di non aver mai notato i pali depositati nel parcheggio, nonostante vi transitasse quotidianamente per recarsi al bar (cfr. p. 6 verbale stenotipico udienza del 2.10.2024), salvo poi descrivere nel dettaglio come e quando i pali erano stati sostituiti e depositati (cfr. p. 12 del medesimo verbale).

Inoltre, le fotografie prodotte dallo stesso imputato e le dichiarazioni rese dalla di lui figlia non appaiono sufficienti a scalfire la solida tesi accusatoria: è infatti ben possibile che nella sua proprietà vi fossero altri pali, previamente installati, senza che ciò possa escludere l'appropriazione di quelli di proprietà del Comune. Ben può ritenersi che i pali siano stati tagliati e resi irriconoscibili o smaltiti nel frattempo.

La produzione documentale dell'imputato, costituita dalle fatture relative all'acquisto dei pali, risulta peraltro incongruente con la ricostruzione dei fatti da lui fornita. Le stesse, recanti una data successiva rispetto ai fatti contestati, non sono accompagnate da documenti di trasporto che possano attestare una consegna avvenuta in data antecedente alla fatturazione. La fatturazione post-datata rispetto alla consegna risulta poi elemento del tutto singolare e scarsamente credibile.

Anche per quanto attiene al manoscritto con il quale l'imputato aveva proposto di fatto un accordo transattivo al Comune, offrendo un risarcimento di € 300,00, la versione fornita dall'imputato appare poco credibile. Quest'ultimo ha sostenuto che sarebbe stato _____ a suggerirgli di presentare tale proposta in Comune, offrendosi persino di consegnarla personalmente al Sindaco.

Ebbene, se l'imputato fosse stato certo della propria completa estraneità alla vicenda, difficilmente avrebbe acconsentito alla stesura di tale scritto che conteneva un implicito riconoscimento di responsabilità. Allo stesso modo, non emerge alcuna giustificazione ragionevole dell'essersi lo stesso, circa un anno dopo i fatti, recato a casa del _____ per discutere degli eventi (giova ricordare che il _____ aveva sporto querela contro ignoti, che non lo avrebbe, dunque, in astratto riguardato). Appare quindi provato oltre ogni ragionevole dubbio che in data 10.03.2021 l'imputato abbia asportato dalla sede di deposito due pali appartenenti al Comune di _____ e che li abbia portati all'interno del proprio cortile, aiutato in ciò dal _____.

Infine, la inabilità fisica dell'imputato (che ha dichiarato di non essere in grado di sollevare pesi per problemi al ginocchio) appare influente: lui e il _____ si erano del resto serviti di una gru per il sollevamento dei beni asportati.

Non dirimenti risultano poi i rilievi della difesa.

I pali in questione non possono in alcun modo essere qualificati come *res nullius*. L'art. 923 c.c., infatti, prevede che per poter acquisire la proprietà di un bene mobile mediante occupazione è necessario che lo stesso sia non soltanto abbandonato (*res derelictae*), ma anche privo di un proprietario. Nel caso di specie, il bene non risulta essere stato abbandonato, con conseguente rinuncia abdicativa alla proprietà, essendo stato semplicemente depositato in un parcheggio pubblico in ragione delle sue dimensioni considerevoli (10 metri). Tale circostanza era ben nota all'imputato, il

U4



quale, in sede di udienza, ha fornito dettagli specifici sulle vicende inerenti al deposito dei pali, dimostrando piena consapevolezza della loro natura e precedente destinazione. L'imputato, infatti, era perfettamente a conoscenza del fatto che gli stessi appartenevano al Comune di _____, come emerge dalle sue dichiarazioni che confermano la familiarità con le relative vicende.

La circostanza che il Comune non abbia richiesto la restituzione dei pali non incide sulla ricostruzione dei fatti fin qui svolta, fondata sulle testimonianze raccolte. Infatti, è plausibile che il Comune non abbia avanzato tale richiesta per due motivi: in primo luogo, perché i pali erano stati tagliati, il che ne rendeva difficile la restituzione; in secondo luogo, il Comune ben avrebbe potuto preferire un ristoro economico piuttosto che la restituzione materiale di beni potenzialmente divenuti inservibili. Anche l'obiezione sollevata dalla difesa dell'imputato, secondo cui il teste _____ non sarebbe credibile in quanto motivato dalla volontà di evitare un'incriminazione per concorso in furto, deve essere interpretata come una mancata negazione del fatto addebitato in imputazione. Infatti, tale obiezione non solo non esclude la sussistenza del reato di furto, ma anzi ne rafforza l'ipotesi, implicando la possibilità di un'incriminazione per concorso per un fatto concretamente verificatosi. Se davvero nulla fosse stato asportato dal piazzale, nessuno dei due avrebbe avuto alcunché da temere e non avrebbe avuto motivo di mentire. Ad ogni modo, come già sottolineato, la testimonianza del _____ si è rivelata chiara, coerente e credibile, corroborata anche da riscontri esterni che ne hanno consolidato il valore probatorio.

Il fatto accertato risulta nondimeno non aggravato.

L'aggravante prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7 c.p., relativa alla sottrazione di cose destinate a pubblico servizio, implica una condizione imprescindibile: la attualità della destinazione della cosa al pubblico servizio. Non è sufficiente che la cosa sia potenzialmente destinata a un uso pubblico, ma occorre che la destinazione a tale servizio sia concreta e già in essere al momento della consumazione del reato, divenendo così conoscibile all'esterno.

In merito al caso in esame, i pali della luce sono stati inizialmente utilizzati per l'impianto di illuminazione pubblica, ma successivamente depositati in un parcheggio pubblico, senza che fosse immediata l'intenzione di utilizzarli nuovamente per un servizio pubblico. Seppur vi fosse la possibilità che tali pali venissero riutilizzati in futuro dal Comune, tale destinazione futura e potenziale non soddisfa il requisito dell'attualità richiesto dalla norma.

Sul punto, la giurisprudenza di Cassazione ha precisato che *"i beni indicati al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. non si identificano certo perché la loro fruizione è pubblica, ma per la loro destinazione alla resa di un servizio fruibile dal pubblico[...]. Venendo al caso di specie, si discute di un bene di appartenenza pubblica, strettamente strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche qualificate come quelle di polizia municipale, ed in concreto utilizzato, al momento del fatto, per l'esercizio di dette funzioni"* (v. Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 698).

Nel caso in esame, quindi, poiché i pali della luce erano stati semplicemente depositati in vista di una futura e ipotetica destinazione pubblicistica, non possono considerarsi destinati effettivamente e in concreto ad un servizio fruibile dal pubblico, poiché non realmente destinati a tal fine in quel dato momento storico.

Venendo meno l'aggravante, il reato diventa procedibile a querela; la richiesta di punizione è stata nondimeno regolarmente avanzata dall'ing. _____, il quale, in qualità di responsabile

Ur



dell'Ufficio tecnico ed in quanto titolare di un rapporto di detenzione qualificata con il bene, a scopo di custodia.

La giurisprudenza di Cassazione ha, in maniera granitica, riconosciuto la legittimazione a proporre querela anche a soggetti diversi dal titolare formale del bene, qualora sussista una relazione qualificata di detenzione rispetto alle risorse economiche e un interesse diretto a garantire il corretto svolgimento delle attività connesse. Tale principio è stato applicato, ad esempio, nelle ipotesi dei commessi di negozio e degli amministratori di condominio, i quali, pur essendo privi di un formale potere di rappresentanza, sono legittimati a sporgere querela per il reato di furto, in ragione del loro ruolo funzionale alla tutela del patrimonio di cui hanno la disponibilità (*ex multis* Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2023, n. 7193).

4. In merito alla richiesta delle parti civili deve osservarsi quanto segue.

La parte civile costituita, il Comune di _____, in persona del Sindaco *pro tempore*, ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Tale richiesta deve essere accolta e il risarcimento va liquidato in via definitiva nella somma complessiva di € 400,00, pari a € 200,00 per ciascun palo, stante il valore economico degli stessi, come stimato dall'ing. _____ escusso in udienza.

L'imputato è poi tenuto, ai sensi dell'art. 541 c.p., alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, ammontanti complessivamente – alla luce delle tabelle aggiornate di cui al D.M. n. 55/2014 e avuto riguardo al numero di udienze svolte e al carattere dell'accusa – a € 2.364,00, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA, se dovuti.

5. Venendo al trattamento sanzionatorio, anzitutto ricorrono elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p., stante la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto.

Ricorre, inoltre, la contestata recidiva infraquinquennale, atteso che a carico dell'imputato risulta una condanna inflitta nel quinquennio precedente ai fatti oggetto del presente giudizio (irrevocabile il 16.09.2017).

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., singolarmente e unitariamente valutati, si ritiene congrua la pena di mesi 6 di reclusione ed € 154,00 di multa (pari al minimo edittale). Tale pena, in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti rispetto alla contestata recidiva, va ridotta a mesi 4 di reclusione ed € 120,00 di multa.

Sussistono, inoltre, le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nonostante la precedente condanna, la pena irrogata rientra nei limiti di legge previsti per l'applicazione del beneficio *ex* art. 164, ult. co. c.p. e il rischio di recidiva appare comunque adeguatamente e sufficientemente scongiurato dalla presente sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, in quanto concessa per la seconda volta, deve essere subordinata, ai sensi dell'art. 165 co. 2 c.p.p., al pagamento della somma liquidata a titolo del risarcimento del danno come più sopra determinata.

Alla condanna consegue l'obbligo per l'imputato di provvedere al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1 n. 7 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p. in regime



di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile che liquida in via definitiva nella somma di € 400,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio dalla stessa sostenute, quantificate in € 2.364,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
visti gli artt. 163 e 165, co. 2 c.p.p.,
dispone la sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, da corrispondersi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
visto l'art. 544, co. 3 c.p.p.,
riserva il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni.
Rovigo, 4 dicembre 2024

Il Giudice
Lavinia Messori

Il Cancelliere

**DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ROVIGO
OGGI - 4 MAR 2025**
Il funzionario giudiziario
Dr. Francesco Riccardi

Depositata in cartaceo a causa di un malfunzionamento della firma telematica in data 4/3/2025.

IL GIUDICE
Lavinia Messori